

Incentivo per assunzione di soggetti beneficiari di ADI e SFL

CARATTERISTICHE SOGGETTI DA ASSUMERE

Soggetti **percettori** dell'Assegno di Inclusione (**ADI**) o del Supporto per la Formazione e il Lavoro (**SFL**).

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Tutti i **datori di lavoro privati**, a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore, **ivi compresi quelli del settore agricolo**.

TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO

L'incentivo spetta per assunzioni, *a fare data dal 1° gennaio 2024*, con contratto di:

- ✓ Lavoro subordinato a **Tempo indeterminato**, pieno o parziale (compreso l'**Apprendistato**);
- ✓ Lavoro subordinato a **Tempo determinato o Stagionale**, a tempo pieno o parziale;
- ✓ **Trasformazioni** di contratti a Tempo determinato in contratti a Tempo indeterminato

Il beneficio contributivo spetta anche per le **assunzioni a scopo di somministrazione** e anche per i **rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro** di cui alla L. 142/2001.

Sono **esclusi** dal beneficio il contratto di lavoro intermittente, sebbene stipulato a tempo indeterminato e le prestazioni di lavoro occasionale e i contratti di lavoro domestico.

Non rientra nell'ambito di applicazione della norma il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale

TIPOLOGIA, MISURA E DURATA DELL' INCENTIVO

Per contratti a TEMPO INDETERMINATO compreso APPRENDISTATO

- ✓ **Esonero contributivo del 100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel **limite massimo di Euro 8.000** annui da applicare su base mensile, per la **durata di 12 mesi**. Nel caso di assunzione a **tempo parziale** l'agevolazione è proporzionalmente ridotta.

Per contratti a TEMPO DETERMINATO o STAGIONALE

- ✓ **Esonero contributivo del 50%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel **limite massimo di Euro 4.000** annui da applicare su base mensile, per la **durata massima di 12 mesi** e comunque **non oltre la durata del rapporto a termine**. Nel caso di assunzione a **tempo parziale** l'agevolazione è proporzionalmente ridotta.

TRASFORMAZIONI da Tempo Determinato a Tempo Indeterminato

- ✓ **L'esonero contributivo spetta** complessivamente per un **massimo di 24 mesi** con entità differenti (**50% per la durata del tempo determinato, 100% nella trasformazione a tempo indeterminato**). Al momento della trasformazione non è richiesto che il lavoratore sia ancora percettore di SFL o ADI.

Il periodo di fruizione può essere **sospeso** solo nel **caso di maternità obbligatoria**. Sono esclusi i premi e contributi INAIL ed altre contribuzioni minori.

Coordinamento con altri esoneri

L'articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 48/2023 prevede altresì che l'esonero contributivo in oggetto sia cumulabile con l'incentivo economico per l'assunzione di soggetti disabili di cui all'articolo 13 della legge n. 68/1999.

CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

L'efficacia dell'esonero contributivo è subordinata al rispetto della disciplina in materia di aiuti "*de minimis*", secondo quanto disposto dai regolamenti (UE) sugli aiuti di importanza minore.

OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO PER USUFRUIRE DEI BENEFICI

Il diritto alla fruizione dell'esonero in oggetto è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, disciplinati dall'**articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015**, al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori (**art.1 comma 1175 della legge n. 296/2006** come modificato **dall'art. 29 del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024**), al rispetto degli obblighi previsti dalla **L. 68/99** nonché al rispetto dei presupposti specificamente previsti dal **decreto-legge n. 48/2023**.

In relazione alle **condizioni specifiche** si segnala che:

Il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo in oggetto maggiorato delle sanzioni civili, nelle seguenti fattispecie di interruzione del rapporto di lavoro realizzatesi **nei 24 mesi successivi all'assunzione**:

- ✓ licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo dichiarato illegittimo;
- ✓ recesso dal contratto di apprendistato, da parte del datore di lavoro, al termine del periodo di formazione;
- ✓ recesso dal contratto, da parte del datore di lavoro, durante il periodo di prova;
- ✓ dimissioni del lavoratore per giusta causa.

PROCEDURA PER RICHIEDERE L'INCENTIVO

Per essere autorizzato alla fruizione dell'agevolazione, il datore di lavoro, previa autenticazione con la propria identità digitale, deve inoltrare all'Istituto, avvalendosi del **modulo di istanza on-line "Esonero SFL-ADI"**, una domanda di ammissione all'esonero, fornendo le informazioni specificate nel messaggio Inps 3888 del 20/11/2024.

Il modulo di istanza on-line denominato "Esonero SFL-ADI", per la richiesta del beneficio in trattazione è disponibile all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: "Imprese e Liberi Professionisti" > "Esplora Imprese e Liberi Professionisti" > sezione "Strumenti" > "Vedi tutti" >

L'Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolge le attività di verifica conseguenti e specificate nello stesso messaggio. Qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro e vi sia sufficiente capienza di risorse finanziarie, l'Istituto informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell'esonero e individua l'importo massimo dell'agevolazione spettante per l'assunzione. L'importo dell'esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l'ammontare massimo dell'agevolazione che può essere fruita attraverso le denunce contributive.

La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive secondo le indicazioni fornite al punto 3 del messaggio Inps 888 del 20/11/2024 e relativi chiarimenti forniti con il messaggio Inps n. 4110 e nei limiti della contribuzione esonerabile, come precisato nella citata circolare n. 111/2023.

L'incentivo è erogato a fronte dell'inserimento dell'offerta di lavoro nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

AGEVOLAZIONI PER LE AGENZIE PER IL LAVORO

Laddove l'assunzione sia effettuata in conseguenza dell'**attività di intermediazione di un'Agenzia per il lavoro** di cui al decreto legislativo n. 276/2003, è riconosciuto, **per ogni soggetto assunto** a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari a:

Per contratti a tempo indeterminato

- ✓ Massimo di 2.400 euro (30 % di 8.000 euro)

Per contratti a tempo determinato o stagionale

- ✓ Massimo di 1.200 euro (30 % di 4.000 euro)

Qualora l'assunzione sia riferita a una **persona con disabilità beneficiaria del SFL o dell'ADI** e sia avvenuta in conseguenza dell'attività di intermediazione svolta da **enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 276/2003** (es. *Università pubbliche e private, Comuni, Associazioni datoriali, Patronati...*) da **enti del Terzo settore** che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), del codice di cui al decreto legislativo n. 117/2007, e da **Imprese sociali** che, per statuto, svolgono tra le attività di impresa di interesse generale quelle previste all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 112/2017, ove autorizzati all'attività di intermediazione, i predetti enti hanno diritto ad un contributo pari al:

- ✓ 60% dell'incentivo riconosciuto ai datori di lavoro nel caso di assunzione a tempo indeterminato
- ✓ 80% dell'incentivo riconosciuto ai datori di lavoro nel caso di assunzione a tempo determinato o stagionale

Al fine del riconoscimento del contributo alle agenzie o agli enti che hanno effettuato l'intermediazione, nel modulo telematico di richiesta dell'esonero per l'assunzione effettuata, il datore di lavoro interessato deve dichiarare se l'assunzione sia avvenuto a seguito della specifica attività di mediazione.

La procedura per il riconoscimento dell'agevolazione (Istruzioni operative e contabili) sono riportate nel punto 2 del messaggio Inps 3888 del 20/11/2024 "Riconoscimento del contributo per l'attività di mediazione in capo all'agenzia/ente".

Normativa di riferimento

Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, articoli 10 e 12, comma 10; convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85.

Circolare INPS n. 111 del 29/12/2023

Messaggio INPS n. 3888 del 20/11/2024

Messaggio INPS n. 4110 del 04/12/2024

Informazioni e contatti

ARPAL - Servizi per il lavoro e ammortizzatori sociali

Servizi per il lavoro e per le imprese - Area Sud

Consulenza alle imprese - Via Annio Floriano, 16 - 05100 Terni (TR)

Ad Interim Dott. Francesco Giovagnoni Tel. 075. 911 6602 e-mail: francesco.giovagnoni@arpalumbria.it

Dott.ssa Silvia Menicocci Tel. 075. 911 6615 e-mail: silvia.menicocci@arpalumbria.it

Dott.ssa Paola Rosella Tel. 075. 911 6620 e-mail: paola.rosella@arpalumbria.it

Servizi per il lavoro e per le imprese - Area Nord

Consulenza alle imprese - Via Palermo 106 - 06124 Perugia (PG)

Dott. Francesco Giovagnoni Tel. 075. 911 6261 e-mail: francesco.giovagnoni@arpalumbria.it

Dott.ssa Marta Bertoldi 075. 911 6122 e-mail: marta.bertoldi@arpalumbria.it

Redazione e aggiornamento scheda a cura di:

Dott.ssa Silvia Menicocci e Dott.ssa Paola Rosella